

4. Prescrizioni e indirizzi normativi per il governo dei valori paesaggistici

4.1. La tutela dei beni paesaggistici: la Dgr. 15 marzo 2006, n. 8/2121 e la successiva disciplina intervenuta

La Regione, con la Lr. 11 marzo 2005, n. 12, ha rivisto la disciplina della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici aggiornando le procedure autorizzative e articolando le competenze dei diversi soggetti istituzionali: ai suoi compiti di pianificazione generale, indirizzo, orientamento e supporto agli Enti locali corrisponde adesso l'onere dei Comuni di approfondire alla scala locale il Piano del paesaggio regionale, per poter esaminare e autorizzare i progetti di trasformazione del territorio negli spazi coinvolti dalla disciplina paesaggistica; si sono così sostituiti, ai criteri approvati con Dgr. 25 luglio 1997, n. VI/30194 in attuazione della Lr. 9 giugno 1997, n. 18, i *"Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela di beni paesaggistici in attuazione della Lr. 11 marzo 2005, n. 12"*, ex Dgr. 15 marzo 2006, n. 8/2121 (oltre, ovviamente, alle norme attuative del Piano paesaggistico lombardo).

Da tali *Criteri* si trae dunque il convincimento che l'individuazione dei beni paesaggistici, in particolare le cosiddette *"bellezze d'insieme"*¹, richieda una lettura spaziale che colga tra gli elementi percepiti (*"aspetto"* dei *"complessi"* o fruizione visiva dai punti panoramici) una trama di relazioni strutturata sulla base d'un codice culturale che conferisca *"valore estetico e tradizionale"* all'insieme in cui si *"compongono"* i caratteri fondamentali del concetto di paesaggio, ossia: *i*) il contenuto percettivo, giacché il paesaggio è strettamente connesso al dato visuale, *"l'aspetto"* del territorio; *ii*) la complessità degli insiemi, in quanto non è solo la pregevolezza intrinseca dei singoli componenti a doversi considerare, come avviene per le bellezze individue, ma quel loro comporsi che conferisce, agli oggetti percepiti, la *"forma"* riconoscibile e caratterizzante dei paesaggi; *iii*) il valore estetico/culturale giacché, alla forma così individuata, s'attribuisce una significatività/capacità d'evocare i *"valori estetici e tradizionali"* rappresentativi dell'identità culturale d'una comunità; ne consegue che *"il fenomeno paesaggio si manifesta in funzione della relazione intercorrente fra il territorio e il soggetto che lo percepisce (inteso non solo come individuo, ma, fundamentalmente, come comunità di soggetti) e che, in relazione alle categorie culturali della società di appartenenza, ne valuta e ne apprezza le qualità paesaggistiche ricevendone una gratificante sensazione"*².

L'attribuzione di competenze agli enti locali ex art. 80 della Lr. 12/2005, nell'ottica mirata della considerazione del patrimonio costruito di valore storico, conferisce ai Comuni (c. 1, art. 80) le funzioni paesaggistiche per ogni tipo d'intervento (esclusi quelli di competenza regionale, provinciale e degli enti gestori dei parchi, oltre agli interventi sulle opere idrauliche realizzate da altri enti)³; alla Regione sono rimaste in via residuale le funzioni amministrative autorizzatorie e sanzionatorie relative alle *"opere di competenza dello Stato, degli enti ed aziende statali, nonché opere di competenza regionale, a eccezione di quelle relative agli interventi previsti dall'art. 27, c. 1, lett. a), b), c), d) della Lr. 12/2005, ivi compresi gli ampliamenti, ma esclusa la demolizione totale e la ricostruzione, e delle linee elettriche a tensione non superiore a quindicimila volt, che spettano ai comuni competenti per territorio"*⁴.

¹ Nell'attuale scenario legislativo nazionale la tutela del paesaggio trova i suoi riferimenti fondamentali nel D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e, in ambito europeo, nella Convenzione del paesaggio sottoscritta dallo Stato italiano a Firenze il 20 ottobre 2000 (ratificata con L. 9 gennaio 2006, n. 14 in G.U. 20 gennaio 2006, Supp. Ord. al n. 16).

² Dgr. 15 marzo 2006, n. 8/2121, *"Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela di beni paesaggistici in attuazione della Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12"*.

³ Sono esclusi dalla competenza paesaggistica comunale gli interventi ricadenti nei territori compresi nei Parchi regionali, a meno che tali interventi vengano realizzati in zone assoggettate, dai Ptc dei Parchi, all'esclusiva disciplina comunale (per esempio quelle aree che il Ptc classifica come zone di iniziativa comunale).

⁴ Dgr. 8/2121, *cit.*; rispetto alla lett. a) va ricordato che le eccezioni indicate (per le quali la competenza paesaggistica è comunale) concernono opere riguardanti interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione da eseguirsi su edifici esistenti ex art. 27 Lr. 12/2005; a titolo esemplificativo, che nel caso di un intervento di ristrutturazione di un immobile residenziale posto lungo l'alzaia d'uno dei canali indicati nell'elenco e assoggettato a vincolo paesaggi-

Emerge altresì il percorso di valutazione paesaggistica dei progetti: la legge affida alle Commissioni per il paesaggio, istituite presso gli Enti cui è attribuita la corrispondente competenza amministrativa, la responsabilità di valutare la compatibilità paesaggistica degli interventi proposti: *i)* effettuando la lettura e interpretazione del contesto paesaggistico; *ii)* individuare gli elementi di vulnerabilità e rischio; *iii)* valutare le trasformazioni conseguenti alla realizzazione dell'intervento proposto e la sua compatibilità paesaggistica.

Un ulteriore argomento, affrontato dai *"Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela di beni paesaggistici in attuazione della Lr. 11 marzo 2005, n. 12"*, riguarda i modi di conduzione dell'analisi del contesto paesaggistico, inizialmente censendo e poi classificando i suoi elementi costitutivi: proprio in materia di sistema antropico derivano i principali spunti valutativi sui nuclei d'antica formazione, attraverso il riconoscimento delle valenze storiche degli insediamenti e del rapporto tra forma insediativa e paesaggio in base alla nozione di *"tipo edilizio"* come *"configurazione planivolumetrica dei manufatti edilizi con caratteri di permanenza e ripetitività nel tempo e nello spazio in un dato ambiente antropico"*, risultando da valutazioni *"storico - critiche"* (ricostruzione del processo di genesi e trasformazione del contesto ambientale d'appartenenza) e *"metrico - formali"* (dimensioni e distribuzione degli spazi, volumi ed elementi costruttivi).

Il progetto, di conseguenza, *"sarà preliminarmente esaminato utilizzando alcuni parametri valutativi di base: di ubicazione o di tracciato, adottando tra le alternative possibili quella di minore impatto con l'assetto paesaggistico e ponendosi in rapporto di aderenza alle forme strutturali del paesaggio interessato, al fine di contenere l'uso di manufatti di grande percepibilità ed estraneità col contesto; di misura e assonanza con le caratteristiche morfologiche dei luoghi; occorre che gli interventi proposti si mostrino attenti a porsi in composizione col contesto per scelte dimensionali dei volumi e per scelte delle caratteristiche costruttive e tipologie dei manufatti, coerenti con i caratteri e i valori del contesto e della loro percezione visuale; di scelta e trattamento di materiali e colori dei manufatti, nonché di selezione e disposizione delle essenze vegetazionali per le sistemazioni esterne, anche ai fini di mitigazione dell'impatto visuale e di stabilire continuità con le situazioni di immediato contesto alberato; di raccordo con le aree adiacenti, prevedendo ripristini e compensazioni, particolarmente nelle opere di viabilità o che, comunque, richiedano consistenti alterazioni del piano di campagna per scavi e riporti"*⁵.

Ora, è ben vero che la produzione normativa in ambito paesaggistico inizia a emergere solo dopo la seconda metà degli anni '80, a seguito del dibattito conseguente alla cd. *"legge Galasso"* 431/1985, ma il tempo perso appare senz'altro riguadagnato poiché, oggi, la tutela paesaggistica ha raggiunto in Ita-

stico in base a uno specifico atto amministrativo (ex art. 136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) o a vincolo di legge (ex art. 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), la competenza amministrativa paesaggistica è attribuita al comune territorialmente competente o al consorzio di gestione del Parco nel caso in cui l'intervento riguardi un'area che il Ptc del Parco non assoggetta all'esclusiva competenza comunale, salvo comunque il caso che tali opere abbiano una interferenza diretta con il manufatto idraulico (per esempio un'opera nel sottosuolo che interessi o interferisca con le sponde o la sezione idraulica del canale medesimo).

⁵ Dgr. 15 marzo 2006, n. 8/2121, recante *"Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela di beni paesaggistici in attuazione della Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12"*. Gli allegati prodotti rispetto ai *"Criteri"* sono così sintetizzabili: A) *"Schema di domanda per autorizzazione paesaggistica. Elaborati per la presentazione dei progetti"*, contenente tra l'altro un abaco esemplificativo degli atti ed elaborati minimi richiesti in rapporto ad alcuni tipi di trasformazione; B) *"Schede degli elementi costitutivi del paesaggio"*, riassuntive di una sommaria definizione e di indicazioni sul carattere paesaggistico dell'elemento, sugli elementi di vulnerabilità e di rischio, e sulle categorie di trasformazione compatibili; si distinguono così gli elementi costitutivi del paesaggio, ossia i) infrastrutture, viabilità e rete idrografica artificiale; ii) elementi del paesaggio agrario e strutture verdi; iii) sistemi insediativi (*Insedimenti di versanti e di terrazzo, Insediamenti di sommità, Insediamenti di fondovalle, Insediamenti d'altura, Insediamenti rivieraschi, Insediamenti con case isolate, Insediamenti con case a schiera, Insediamenti con case a corte, Borgo, villaggio*); iv) tipi edilizi (*Tipi a schiera, Tipi a corte, Tipi in linea, Tipi a torre, Edifici monofamiliari isolati, Tipi specialistici e di uso pubblico, Edifici di archeologia industriale*); v) materiali ed elementi costruttivi; C) *"Modelli per provvedimenti paesaggistici autorizzativi e sanzionatori"*; D) *"Rapporto annuale sullo stato del paesaggio"*, da redigersi considerando innanzitutto i caratteri paesaggistici degli ambiti assoggettati a tutela, illustrando sinteticamente le valutazioni degli effetti indotti sul paesaggio dai provvedimenti di autorizzazione rilasciati, da effettuarsi rispetto agli obiettivi di qualità paesaggistica indicati negli strumenti di pianificazione territoriale; in allegato al rapporto vanno, divise per tipologia d'intervento, le schede riassuntive dei provvedimenti paesaggistici.

lia dimensioni considerevoli⁶: basti pensare che viene tutelato a differenti livelli⁷ il 46,90% del territorio nazionale, anche se non tutte le regioni allo stesso modo⁸: situazioni, assai simili dal punto di vista orografico, risultano tutelate in modi molto differenti come il Lazio e la Puglia⁹; così, l'entrata in vigore del Codice dei beni culturali e del paesaggio ha investito il piano paesaggistico del ruolo di strumento univoco di riferimento per tutti i soggetti istituzionali, attribuendogli una nuova centralità anche alla luce della Convenzione del paesaggio: in altre parole, si può affermare che i differenti territori devono essere classificati correttamente per potervi poi intervenire, a differenti scale di intervento, con azioni compatibili coi caratteri e le qualità riconosciute; a tal fine è stato concepito il Dpcm. 12 dicembre 2005¹⁰ che, imponendo l'obbligo della "relazione paesaggistica", sollecita nei progettisti un'attenzione verso il paesaggio, patrimonio collettivo, elemento chiave dell'identità delle popolazioni, risorsa dello sviluppo sostenibile e durevole: la "relazione paesaggistica" è quindi non solo documento funzionale all'attività valutativa della Commissione comunale per il paesaggio¹¹ ma anche fattore di conoscenza dell'ambito e del contesto dell'intervento di trasformazione e, di conseguenza, strumento imprescindibile per formulare il giudizio sul progetto, verso l'evoluzione sostenibile del paesaggio in atto.

L'analisi della situazione lombarda evidenzia la presenza d'un approfondito apparato normativo per la "valutazione paesaggistica dei progetti" e per il rilascio delle "autorizzazioni paesaggistiche", attraverso strumenti diversi, recentemente raccolti, riorganizzati e ampliati nel documento unificato della Dgr. 15 marzo 2006, n. 8/2121¹²; il documento costituisce la nuova norma di riferimento cui Regione ed Enti locali dovranno attenersi nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici¹³, rappresentando un percorso metodologico finalizzato a migliorare la qualità paesaggistica degli interventi sul territorio lombardo che affronta il tema a partire dalla Convenzione europea del paesaggio (ratificata dallo Stato italiano con L. 9 gennaio 2006, n. 14) e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).

È interessante ricordare che, in realtà, già la Lr. 18/1997, con la quale venivano subdelegate ai comuni lombardi le competenze in materia di paesaggio, indicava anche un percorso metodologico e i criteri

⁶ Dati tratti da Cecchi R., 2007, "Regole per il paesaggio", in *Paesaggio Urbano*, n. 2/2007.

⁷ Si constata che regioni in cui quasi tutta la superficie è sottoposta a tutela (Val d'Aosta 87,79%, Trentino 96,13% e Liguria 92,16%), altre dove la tutela copre oltre la metà del territorio (Abruzzo 55,31%, Molise 61,28%, Piemonte 52,87%, Toscana 58,09%), fino a situazioni come quella pugliese in cui non è sottoposto a tutela neppure un quinto del territorio (18,88%).

⁸ Decreto legge del 27 giugno 1985, n. 312 convertito nella legge 8 agosto 1985, n. 431.

⁹ Effettivamente, la logica con la quale era stato concepito il decreto Galasso aveva carattere d'emergenza e prevedeva implicitamente un seguito, che avrebbe visto nei piani paesaggistici la possibilità di valutare in dettaglio tutte le relazioni tra gli elementi del contesto territoriale.

¹⁰ Attuativo dell'art. 146, c. III, Dlgs 42/2004.

¹¹ In specifico, l'attività di verifica dell'intervento proposto concerne principalmente i cinque profili: **i)** di conformità alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e negli strumenti urbanistici generali; **ii)** di coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica formulati dagli enti di governo del territorio o dalla Commissione comunale per il paesaggio, all'atto del suo insediamento, sulla base dello stato oggettivo del territorio e delle previsioni di sviluppo; **iii)** di compatibilità rispetto ai valori paesaggistici, riconosciuti dal vincolo che caratterizzano l'area tutelata o espressi dalle comunità locali; **iv)** di congruità con i modelli di gestione ritenuti più idonei alla conservazione dell'immobile o dell'area tutelata; **v)** di correttezza formale e funzionale in merito al suo inserimento nel contesto paesaggistico - ambientale e socio - economico.

¹² "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione alla legge regionale 11 marzo 2005 n. 12", 15 marzo 2006.

¹³ Le principali indicazioni sono relative a: **i)** ripartizione delle competenze tra Regione ed enti locali: nel testo si chiarisce, anche con esempi, l'attribuzione della funzione amministrativa paesaggistica ai diversi Enti, in relazione alle categorie di opere e interventi per l'attività autorizzativa e per quella sanzionatoria; **ii)** criteri paesaggistici per alcune specifiche categorie di opere: sono indicati specifici criteri per diverse categorie di opere (opere idrauliche, derivazioni idroelettriche, trasformazione dei boschi), per le quali si precisano, quando necessario, aspetti di tipo procedurale; **iii)** procedimento amministrativo: sono illustrate le fasi del percorso amministrativo per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, comprese le procedure da applicare in sede di Conferenza dei Servizi nonché in relazione alle ipotesi di intervento sostitutivo (in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione o di inerzia nell'assunzione dei provvedimenti sanzionatori); **iv)** commissioni per il paesaggio e attività di supporto e vigilanza della Regione: vengono date indicazioni per l'istituzione delle commissioni per il paesaggio, segnalando l'opportunità che esse siano costituite a livello sovracomunale; sono inoltre indicati i campi di attività della Regione per quanto riguarda il supporto agli Enti locali e la vigilanza sui beni paesaggistici.

di supporto per la valutazione paesaggistica dei progetti ma, certo, senza l'esaustività espressa dalla valutazione paesaggistica ex Dgr. n. 8/2121 del 2006, che si basa sulla lettura dei luoghi paesaggistici individuando ragioni di vulnerabilità e rischio, valutando le trasformazioni introdotte dall'intervento proposto e la loro compatibilità sulla base dei documenti dei progettisti che esplicitano i fattori costitutivi del paesaggio e i modi di trasformazione a partire dal riconoscimento degli elementi di vulnerabilità e rischio, con gli elementi costitutivi della dimensione geomorfologica e naturalistica¹⁴, antropica¹⁵, paesaggistico/agraria¹⁶, insediativa¹⁷, edilizia¹⁸, materico/costruttiva¹⁹.

La "valutazione paesaggistica dei progetti" ex Dgr. 15 marzo 2006, n. 8/2121 esamina anche il rapporto fra progetto e contesto, basandosi su alcuni parametri valutativi relativi all'*ubicazione* (privilegiando criteri di *aderenza* alle forme strutturali del paesaggio), alla *misura* e *assonanza* con i caratteri morfologici dei luoghi (privilegiando caratteristiche dimensionali, costruttive e tipologiche *coerenti* con i caratteri del contesto, anche dal punto di vista percettivo), alla scelta di *materiali* e *colori* e *elementi vegetazionali* (privilegiando la *continuità* con l'intorno e la *mitigazione* dell'impatto visuale), al *raccordo* con le aree adiacenti (in particolare nel caso di opere di viabilità che alterano lo stato di fatto); in particolare, il controllo della qualità degli interventi in aree non vincolate è affidato alle "*linee guida per l'esame paesaggistico dei progetti*"²⁰, che si basano sulla lettura della sensibilità del sito (per valutare la capacità del sito di assorbire le trasformazioni), sulla valutazione dell'incidenza del progetto (per stimare le capacità di trasformazione dell'intervento) e su una valutazione sintetica dell'impatto paesaggistico (per evidenziare la capacità interattiva del progetto col contesto).

Sono da considerarsi inerenti all'inserimento degli aspetti paesaggistici nella pianificazione comunale i seguenti atti regionali: **i**) la Dgr. 29 dicembre 1999, n. 6/47670 (recante *Criteri relativi ai contenuti di natura paesaggistico ambientale dei Ptcp*) oltre, naturalmente, al Ptp che, secondo l'art. 102 della Lr. n. 12/2005, rappresenta l'inquadramento della componente paesaggistica dei piani, **ii**) nonché il documento approvato con Dgr. 29 dicembre 2005, n. VIII/1681, recante "*Modalità per la pianificazione comunale, in attuazione della Lr. 12/2005, art. 7*", che contiene le indicazioni regionali sui "*contenuti paesaggistici dei Piani di governo del territorio*", con espliciti riferimenti alla Convenzione europea per il paesaggio: in sintesi, il documento aggiunge ai criteri già espressi – che sostanzialmente concernevano la sensibilità del sito riguardo alla sua rilevanza – anche il concetto d'integrità, conformemente al Codice che, nell'art. 146, dispone che "*in base alle caratteristiche naturali e storiche, e in relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori paesaggistici, il piano ripartisce il territorio in ambiti omogenei, da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli significativamente compromessi o degradati*".

Di conseguenza, alla valutazione della consistenza dei valori patrimoniali dei luoghi, determinati per compresenza dei caratteri morfo – strutturali (struttura idrogeomorfologica e complessità sistemica, ecologico – naturalistica e storico – culturale), vedutistici (fruibilità visiva per ampiezza panoramica, relazioni percettive, accessibilità) e simbolici (derivati dalla percezione collettiva dei beni), previsti dalla Dgr. 15 marzo 2006, n. 8/2121, s'aggiunge nell'Allegato B la valutazione dell'ulteriore specificità

¹⁴ Emergenze geologiche, idrogeologiche, geomorfologiche, vette, crinali, sommità, selle, passi, valichi, testate di valichi, ghiacciai, nevai, cerchi glaciali, detriti di falda, conoidi di deiezione, versanti, laghi, fiumi, zone umide, corsi d'acqua, brughiere, boschi.

¹⁵ Infrastrutture, viabilità e rete idrografica artificiale, viabilità storica, navigli e canali storici, opera d'arte territoriali, fontanelle.

¹⁶ Marcite, piantate, oliveti, vigneti, colture legnose agrarie, terrazzamenti, bosco di impianto, pascolo, maggese, prato coltivo, giardini e verde urbano, filari e monumenti naturali.

¹⁷ Insediamenti di versante e di terrazzo, di sommità, di fondovalle, d'altura, rivieraschi, con case isolate, con case a schiera, con case a corte, borgo, villaggio.

¹⁸ A schiera, a corte, in linea, a torre, edifici monofamiliari isolati, tipi specialistici e di uso pubblico, edifici di archeologia industriale.

¹⁹ Pietra, legname, cotto, intonaci, materiale di rivestimento, aperture e serramenti, ballatoi, portici e loggiati, gronde, tetti, manti di copertura in cotto, manti di copertura in scisti, elementi stilistici rilevanti, recinzioni, pavimentazioni esterne, reti tecnologiche, cartellonistica ed insegne

²⁰ Dgr. 15 marzo 2006, n. 8/2121, cap. 6.

dei luoghi, questa volta derivata non dall'eccellenza ma dallo stato di conservazione e dalla permanenza dei caratteri propri, attraverso schede *“relative ai singoli elementi costitutivi del paesaggio che consentono l'identificazione di tali elementi, ne segnalano il grado di sensibilità e vulnerabilità ed indicano, esemplificativamente, alcune categorie di trasformazione compatibili con la conservazione degli elementi connotativi considerati”*.

L'individuazione degli elementi costitutivi del paesaggio è perciò atto da condursi con attenzione, per cogliere la ricchezza e varietà dei segni connotativi: si tratta di riconoscere quali elementi, situati negli ambiti di vincolo, concorrano alla costruzione dell'identità del paesaggio in cui si colloca il progetto.

4.2. Le innovazioni introdotte dal Codice dei beni culturali e del paesaggio

A partire dall'art. 9 della Costituzione (*“La Repubblica [...] tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”*), sono andate generandosi nel tempo differenti interpretazioni sulla nozione di paesaggio, muovendo dall'idea che andasse tutelato solo ciò che recava interesse visivo per il suo apprezzamento formale²¹, il che poteva evincersi dalla legge 1497/1939 *“sulla protezione delle bellezze naturali”*²² che specificava come, per paesaggio, dovesse intendersi²³ *“ogni preesistenza naturale, l'intero territorio, la flora e la fauna”*, soprattutto *“come forma del paese, plasmata dall'azione della comunità che investe ogni intervento umano che operi nel divenire del paesaggio, qualunque possa essere l'area in cui viene svolto”*.

Tale accostamento al territorio in qualche modo anticipa di molti anni la definizione offerta nella Convenzione europea del paesaggio²⁴, secondo cui il termine *“paesaggio designa una determinata parte di territorio, così com'è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”*²⁵; il riconoscimento della grande importanza del paesaggio è perciò così evidente d'ampliare il campo applicativo della Convenzione *“a tutto il territorio delle parti”* e a tutti *“gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana sia i paesaggi degradati”*: ecco quindi la grande innovazione della Convenzione che individua, al di là dei regimi vincolistici (come quelli previsti dalla legislazione nazionale previgente che indicano come meritevoli di tutela *“le bellezze naturali”*²⁶, le *“zone di particolare interesse ambientale”*²⁷ o le

²¹ Sandulli A., 1967, *“La tutela del paesaggio nella Costituzione”*, in *Rivista Giuridica dell'Edilizia*, II, pp. 62 e ss.

²² Legge 29 giugno 1939, n. 1497, che proteggeva, in seguito al riconoscimento per mezzo di decreti (art. 1): *“1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; 2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza; 3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; 4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”*.

²³ Predieri A., 1969, *“Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio”*, in *Studi XX Assemblea costituente*, Firenze.

²⁴ Documento adottato dal Comitato dei Ministri della cultura e dell'ambiente del Consiglio d'Europa il 19 luglio 2000, e sottoscritto da ventisette Stati della Comunità Europea tra cui l'Italia (che l'ha firmato il 20 ottobre 2000, ratificandolo il 9 gennaio 2006 con la legge n. 14).

²⁵ La Convenzione, che *“ha l'obiettivo di promuovere presso le autorità pubbliche l'adozione di politiche di salvaguardia, di gestione e di pianificazione dei paesaggi, e di organizzare la cooperazione europea nelle politiche di settore”*, nasce: **i)** dalla constatazione che *“il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale, costituisce una risorsa favorevole all'attività economica e, se salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro”*; **ii)** dalla consapevolezza *“del fatto che il paesaggio coopera all'elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa, contribuendo così al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al consolidamento dell'identità europea”*; **iii)** dal riconoscimento che *“il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali come in quelle della vita quotidiana”*.

²⁶ Legge 29 giugno 1939, n. 1497.

aree di “interesse paesaggistico”²⁸), tutto il territorio come degno d’attenzione in quanto “elemento chiave del benessere individuale e sociale”, per cui “la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo”.

Una volta constatata l’ampiezza del concetto di paesaggio si pone allora il problema di definire cosa s’intenda per “tutela” riferendosi, al proposito, al Codice dei beni culturali e del paesaggio²⁹ il cui art. 3 precisa che “1. La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di una adeguata attività conoscitiva, a individuare i beni costituenti il patrimonio culturale e a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L’esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale”; l’art. 131 puntualizza inoltre che “la tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili”³⁰; infine, per l’efficacia dell’art. 143, la pianificazione assume il compito d’individuare i caratteri dei luoghi disaggregando “il territorio in ambiti omogenei, da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli significativamente compromessi o degradati”, onde definire gli obiettivi di qualità paesaggistica che vanno dal mantenimento delle caratteristiche, alla previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio tali da non diminuire il valore paesaggistico del territorio, fino alla riqualificazione di immobili e aree sottoposti a tutela che si presentino compromessi o degradati.

Alla luce di tali considerazioni è evidente come, alla pianificazione del paesaggio, venga oggi attribuita un’accezione assai più vasta e innovativa, dovuta alla compresenza (e alle interdipendenze) di risorse, elementi naturali e segni lasciati sul territorio dall’uomo: il paesaggio nella sua totalità, complessità e specificità viene quindi assunto a patrimonio culturale in quanto proprio nella qualità dei luoghi, esplicitata nell’identità e riconoscibilità paesaggistica, può ravvisarsi una delle ragioni della qualità della vita delle popolazioni; il riconoscimento dei valori di identità è dunque un elemento fondamentale della conservazione dei paesaggi, in quanto permette di sviluppare il senso di appartenenza delle popolazioni ai luoghi, il primo dei motivi di tutela.

4.3. Le incombenze derivanti dall’applicazione del Piano territoriale paesaggistico regionale

Sono state controllate le tabelle del Piano territoriale regionale da cui emerge come Limbiate non risultata inserita in alcun elenco di comuni tenuti a inviare in Regione il Pgt col debito approfondimento paesaggistico; inoltre, è stato verificato l’«Abaco delle principali informazioni paesaggistico – ambientali per comuni», Volume 1, “Appartenenza ad ambiti di rilievo paesaggistico regionale” rispetto a cui il comune appare interessato dall’art. 17 delle norme del Ptr, poiché parzialmente compreso nell’ambito d’elevata naturalità del Parco regionale delle Groane; poiché, tuttavia, quest’ultimo è dotato di Ptc vigente, per l’effetto dell’art. 17, c. 5, “sono escluse dalle disposizioni del presente articolo le aree ricomprese in parchi regionali dotati di Piano territoriale di coordinamento definitivamente approvato [...]”.

Per inquadrare Limbiate nella disciplina del Ptr si vedano alcuni estratti degli elaborati cartografici evidenziando il comune, collocato a cavallo tra gli ambiti paesaggistici della Brianza e del Milanese; al


²⁷ Legge 8 agosto 1985, n. 431 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell’art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”).

²⁸ Art. 146 (“Beni tutelati per legge”) del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352”.


²⁹ D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”), così come modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 (“Disposizioni correttive e integrative al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 in relazione ai beni culturali”) e dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 (“Disposizioni correttive e integrative al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 in relazione al paesaggio”).

³⁰ Inoltre anche il Codice dei beni culturali e del paesaggio, al pari della legislazione previgente, ha ritenuto indispensabile elencare specificamente (art. 134) i beni oggetto di tutela, vale a dire: i) gli immobili e aree ex art. 136, individuati a seguito di procedimento amministrativo (per esempio le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica.), ii) i beni soggetti a tutela ex art. 142 (territori costieri, o aree d’interesse archeologico e simili), iii) i beni soggetti a tutela in base ai piani paesaggistici ex artt. 143 e 156.

suo interno è presente il paesaggio dei ripiani diluviali e dell'alta pianura asciutta, dato dalle presenza del Parco delle Groane e tipico della fascia dell'alta pianura, oltre ad ampie macchie di ambiti urbanizzati: nelle tavole C e D emergono i parchi regionali e i Sic del Bosco delle Groane (cod. 83) e della Pineta di Cesate (cod. 92) in prossimità dello spazio comunale (a ovest), pur senza interessarlo direttamente; emerge anche la presenza di canali e navigli di rilevanza paesaggistica regionale (art. 21, c. 5), in particolare il Villoresi che rappresenta anche uno dei tracciati guida paesaggistici (art. 26, c. 10).




Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio



Istituzioni per la tutela della natura

Nella tavola F, invece, s'evidenzia la presenza di Limbiate in un ambito di degrado paesaggistico provocato dai processi d'urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani, nell'ambito del sistema metropolitano lombardo caratterizzato da forte presenza di aree destrutturate di frangia.



Riqualificazione paesaggistica: ambiti e aree d'attenzione regionale

L'ultimo stralcio di tavola evidenzia alcuni ambiti d'attenzione regionale per contenere i processi di degrado e identificare quelli di qualificazione paesaggistica sulla base dell'art. 28 delle Nta del Ppnr: "Ai fini paesaggistici, le aree e gli ambiti ove si registra la «perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici testimoniali», ovvero la banalizzazione, l'impovertimento e la perdita dei caratteri paesaggistici identitari, vengono assunti quali aree e ambiti compromessi o degradati ovvero a rischio di degrado secondo le definizioni successivamente indicate. La condizione di degrado o compromissione è comunque connessa non solo alla perdita dei caratteri e valori preesistenti ma anche al riconoscimento del mancato raggiungimento di una nuova condizione qualitativamente significativa sul piano dell'abitabilità dei luoghi e al correlato arricchimento e/o valorizzazione del loro patrimonio naturalistico, artistico - culturale, estetico (durevole e dunque trasmissibile). Si definiscono:

- a) compromessi gli ambiti e le aree laddove si è manifestata la perdita definitiva e irreversibile della connotazione originaria, determinata sia da interventi di trasformazione sia da abbandono;
- b) degradati gli ambiti e le aree laddove si è manifestata la perdita parzialmente o totalmente reversibile della connotazione originaria, determinata sia da interventi di trasformazione sia da abbandono;
- c) a rischio di degrado/compromissione gli ambiti e le aree laddove è possibile prevedere a breve/medio termine il determinarsi di fenomeni di degrado e/o compromissione paesaggistica".

Sempre nell'art. 28 delle norme del Ptcp, al c. 12 per ciascuno di tali ambiti vengono fornite indicazioni e prescrizioni regionali al fine di facilitare azioni coordinate di riqualificazione paesaggistica e di pre-

venzione di possibili forme di futuro degrado e compromissione; inoltre, viene suggerito di promuovere la riqualificazione degli ambiti degradati e di potenziare la rete verde provinciale, rinviando alle province l'individuazione nel proprio Ptcp di misure e azioni prioritarie di riqualificazione, ripristino o ricomposizione paesaggistica, secondo progetti concordati con i comuni, da sostenere con specifici fondi di compensazione provinciale; infine, per sostenere la riqualificazione degli ambiti degradati, prevenire fenomeni di degrado e potenziare la rete verde regionale, la Giunta regionale supporta e propone azioni locali integrate tramite la realizzazione di sistemi verdi agroalimentari, lo sviluppo di scenari di riqualificazione paesaggistica locale condivisi, l'individuazione di specifici piani d'area.

4.4. Il quadro delineato dai risvolti paesaggistici dei Ptcp di Milano e di Monza e Brianza

L'idea di progetto accomunante dei Ptcp è quella dell'articolazione in sistemi territoriali sulla base di obiettivi strategici del sistema paesaggistico ambientale, della rete ecologica e delle unità paesaggistico – territoriali, come segue.


4.4.1. *Il sistema paesaggistico ambientale*

Gli obiettivi strategici di salvaguardia e valorizzazione del sistema paesaggistico – ambientale discendono dalle prescrizioni regionali e individuano il livello intermedio della pianificazione territoriale quale livello ottimale per il governo ecosostenibile delle trasformazioni, riconoscendo al Ptcp la valenza di piano di difesa del suolo e di tutela della natura e del paesaggio; a tal fine, si tratta di Piani imposti su metodi interdisciplinari che assumono l'ambiente come sistema complesso i cui diversi obiettivi strategici, articolati come segue, sono strettamente interdipendenti:

- a) riqualificazione e sviluppo del sistema paesaggistico – territoriale, in cui i Programmi d'azione paesaggistica coinvolgono, oltre ai fattori e ambiti d'interesse architettonico e paesaggistico, anche gli ambiti fluviali e i corridoi ecologici;
- b) identificazione dei caratteri tipologici originali dei centri storici e loro valorizzazione attraverso una disciplina che tuteli le componenti architettoniche espressive dell'edilizia locale;
- c) valorizzazione dei nuclei d'origine rurale sorti lungo la rete irrigua o lungo i percorsi storici attraverso interventi di recupero che rispettino la morfologia insediativa e il rapporto col paesaggio agrario;
- d) individuazione degli elementi storico – architettonici da sottoporre a interventi di restauro in modo da promuoverne la conoscenza e la fruizione sociale e turistica anche in relazione al contesto paesaggistico;
- e) identificazione dei percorsi d'interesse paesaggistico con specificazione dei punti panoramici e degli elementi geomorfologici, vegetazionali e storico – architettonici da sottoporre a progetti di valorizzazione paesaggistica;
- f) individuazione degli ambiti di rilevanza paesaggistica e naturalistica e degli elementi del paesaggio agrario.

Possiamo quindi osservare in cartografia come vengano individuati tutti i beni d'interesse storico artistico (vincolati dal D.lgs. 490/1999), localizzati nelle vicinanze del centro storico centrale, oltre ai centri e comparti storici al 1888 e al 1930, gli insediamenti rurali, i giardini e i parchi storici e le aree vincolate dal rischio archeologico; sono presenti inoltre gli elementi di carattere paesaggistico come le fasce fluviali lungo i corsi d'acqua del comune, i percorsi d'interesse paesaggistico e gli ambiti di rilevanza paesaggistica e naturalistica situati all'interno del Parco regionale delle Groane.

Si tratta di elementi ovviamente da considerare nella stima dei limiti insediativi, in specifico approfondendo l'individuazione degli elementi d'interesse storico – paesaggistico di Limbiate (il centro storico, ville e giardini di pregio, il percorso lungo il Villoresi), d'interesse naturalistico – ambientale (i Sic appena fuori del confine comunale, le aree boscate, le fasce paesaggistico – fluviali) e le principali cave quali problematiche urbane da riqualificare.



Legenda

Ambiti ed elementi di interesse storico-paesaggistico

-  Ambiti di rilevanza paesistica (art. 31)
-  Parchi urbani ed aree per la fruizione (art. 35)
-  Centri storici e nuclei di antica formazione (art. 36)
-  Comparti storici al 1930 (art. 37)
-  Giardini e parchi storici (art. 39)
-  Insediamenti rurali di carattere storico (art. 38)
-  Aree a rischio archeologico (art. 41)
-  Architettura civile (art. 39)
-  Architettura militare (art. 39)
-  Archeologia Industriale (art. 39)
-  Architettura religiosa (art. 39)
-  Percorsi di Interesse paesistico (art. 40)

Ambiti ed elementi di interesse naturalistico-ambientale

-  Ambiti di rilevanza naturalistica (art. 40)
-  Aree boscate (art. 63)
-  Foreste di pianura (art. 63)
-  Filari (art. 64)
-  Arbusteti e siepi (art. 64)
-  Alberi di Interesse monumentale (art. 65)
-  Corsi d'acqua (art. 46)
-  Canali (art. 34)
-  Siti di Importanza Comunitaria (art. 62)
-  Parchi regionali
-  Parchi locali di Interesse sovracomunale
-  Fasce di rilevanza paesistico-fluviale (art. 31)
-  Ambiti di cava attiva o attivabile (Piano Cave vigente) (art. 50)
-  Ambiti di cava cessata (art. 50)

Sistema paesaggistico ambientale del contesto limbate


4.4.2. La rete ecologica

La tutela e sviluppo degli ecosistemi, in cui il progetto di rete ecologica configura tutta la sua strategia per la riqualificazione del paesaggio, viene individuata:

- a) nei varchi del progetto di rete ecologica e nell'adeguamento delle norme in modo da evitare la saldatura dell'edificato;
- b) nella previsione di sistemi connettivi tra parchi urbani e aree di fruizione ricreativa rispetto al sistema dei parchi regionali, dei Plis e dei luoghi d'interesse storico – architettonico attraverso percorsi ciclopeditoni ed equestri, corridoi ecologici e interventi paesaggistici lungo i corsi d'acqua;
- c) nella protezione della natura e nella tutela dell'ambiente attraverso i corridoi ecologici di connessione per realizzare la rete ecologica provinciale.

Nel comune di Limbiate sussiste una forte presenza d'elementi naturali e numerosi sono anche i progetti di rete ecologica: la costituzione del corridoio ecologico da salvaguardare a cavallo tra l'abitato di Limbiate e quello di Mombello, con un percorso parallelo alla SS Monza – Saronno (che, in realtà, la costruzione del centro commerciale Carrefour sembra aver compromesso), i corridoi fluviali lungo i torrenti Garbogera, Lombra e Cisarà e lungo il Canale Villoresi, le aree di tutela finalizzate agli interessi naturalistici, le aree di riserva naturale all'interno del Parco regionale delle Groane, le zone extraurbane recanti i presupposti per l'attivazione di progetti di consolidamento ecologico, occupate da due cave da bonificare.

Non sembrano invece essere presenti punti critici d'intersezione tra gli elementi antropici e quelli naturali (tranne, appunto, quello generato dal centro commerciale Carrefour tra Limbiate e Mombello).



Legenda**Gangli (art. 57)**

-  Gangli principali
-  Gangli secondari

Corridoi ecologici (art. 58)

-  Fasce territoriali entro cui promuovere o consolidare corridoi ecologici primari
-  Fasce territoriali entro cui promuovere o consolidare corridoi ecologici secondari
-  Principali corridoi ecologici dei corsi d'acqua
-  Corsi d'acqua minori con caratteristiche attuali di importanza ecologica
-  Corsi d'acqua minori da riqualificare a fini polivalenti
-  Varchi (art. 59)
-  Barriere infrastrutturali (art. 60)
-  Principali interferenze delle reti infrastrutturali previste e/o programmate con i corridoi ecologici (art. 60)
-  Principali interferenze delle reti infrastrutturali previste e/o programmate con i gangli della rete ecologica (art. 60)
-  Zone periurbane su cui attivare politiche polivalenti di riassetto fruitivo ed ecologico (art. 61)
-  Zone extraurbane con presupposti per l'attivazione di progetti di consolidamento ecologico (art. 61)
-  Siti di Importanza Comunitaria (art. 62)

-  Aree di riserva naturale integrale o orientata
-  Aree con tutele finalizzate all'interesse naturalistico
-  Aree a parco
-  Aree boscate
-  Rete ferroviaria
-  Strade provinciali
-  Strade statali
-  Urbanizzato

*Rete ecologica provinciale*4.4.3. *Le unità paesaggistico – territoriali*

Gli approfondimenti provinciali hanno generato le Unità paesaggistico – territoriali, riportate sulla Tavola 6 e rappresentative di ambiti in cui, per conformazione geomorfologica, copertura vegetazionale, tipi d'uso del suolo, hanno luogo situazioni territoriali riconoscibili come contesti geografici omogenei in numero di 8, articolate in 28 sotto – unità che descrivono il contesto ambientale e paesaggistico più specifico, come s'evince nella Tabella successiva.

Unità paesaggistico territoriale	Sotto – unità
<i>Colline briantee</i>	Colline briantee
<i>Collina di S. Colombano</i>	Collina di S. Colombano
<i>Alta pianura terrazzata</i>	Terrazzi antichi delle Groane e di Meda
	Terrazzi brianteri
	Terrazzo di Trezzo
	Terrazzo intermedio occidentale
	Terrazzi intermedi di Bernareggio
	Superfici terrazzate di Monza
<i>Alta pianura asciutta</i>	Alta pianura asciutta occidentale
	Alta pianura asciutta dei torrenti Lura e Bozzente
	Alta pianura asciutta centrale
	Alta pianura asciutta della Brianza
<i>Alta pianura irrigua</i>	Alta pianura irrigua di Trezzo
	Alta pianura irrigua occidentale
	Alta pianura irrigua occidentale in sinistra Olona
	Alta pianura irrigua centrale
<i>Media pianura irrigua e dei fontanili</i>	Alta pianura irrigua orientale
	Media pianura occidentale della fascia dei fontanili
	Media pianura orientale della fascia dei fontanili
<i>Bassa pianura irrigua</i>	Bassa pianura occidentale
	Bassa pianura orientale

<i>Valli dei corsi d'acqua</i>	Valle del Ticino
	Valle dell'Olona e del Lambro Meridionale
	Valle del Seveso
	Valle del Lambro a nord
	Valli del Lambro a sud e della Vettabbia
	Valle dell'Adda
	Valli dei corsi d'acqua minori

Quelle riquadrate con tratto spesso coinvolgono il territorio limbiatese e per ognuna d'esse vengono specificati i caratteri e le proposte d'azione paesaggistica:

- a) *i terrazzi antichi delle Groane e di Meda* (porzione a ovest e nord del comune): fin dall'ultimo dopoguerra i terrazzi dell'alta pianura, in particolare quello delle Groane e di Meda, sono stati assoggettati a una fortissima pressione antropica, e la collocazione delle Groane al centro dell'area metropolitana, tra le statali Varesina e Comasina, ha generato la formazione d'una cortina urbanizzata pressoché continua al suo contorno seguendo due direzioni di sviluppo: quello lineare dei centri posti a est di Saronno ed esteso, in direzione nord/sud, da Lazzate ad Arese, e lo sviluppo lungo la strada Comasina da Senago a Seveso; l'espansione concentrica attorno ai nuclei storici ha poi provocato una progressiva saldatura fra i diversi centri disposti lungo le due direttrici nord/sud facendo assumere, soprattutto alla Comasina, la forma di un'assai fitta conurbazione con pochissime aree destinate a servizi comunali;
- b) *l'alta pianura asciutta centrale* (porzione a est del comune): è lo spazio interessato dalle conurbazioni della Comasina e della Vallassina, che hanno ormai cancellato i caratteri morfologici dei due ambiti cui appartengono, la pianura asciutta e l'irrigua, a causa della saldatura urbana ormai uniformemente conseguita; l'urbanizzazione che s'attesta lungo la scarpata morfologica delle Groane ne ha salvato alcuni tratti mantenendo sostanzialmente libere aree che, da Cesano Maderno sino a Bollate, costituiscono l'ultima occasione di salvaguardia ambientale per un corretto rapporto tra le due Unità paesaggistico – territoriali; l'area è una delle più compromesse della provincia e le testimonianze dell'attività agricola sono limitate a rari esempi nel tessuto urbano (si tratta, in genere, di superfici coltivate a seminativo asciutto e in parte a ortivi, con qualche superficie boscata nella parte settentrionale, cave di inerti e, comunque, una discreta presenza d'aziende di piccola dimensione che contribuiscono a frenare il consumo di territorio);
- c) *l'alta pianura irrigua centrale* (porzione a sud del comune): è un'area densamente urbanizzata, attraversata da importanti direttrici stradali con spazi aperti limitati alle frange tra un centro urbano e l'altro; proprio per questo la salvaguardia delle aree agricole e delle attività esercitate potrebbe svolgere un ruolo fondamentale pur rivestendo un'importanza quantitativa marginale; potenzialmente si tratterebbe d'un territorio irriguo ma, in realtà, la rete distributiva è in genere dismessa o malfunzionante; attualmente i pochi terreni non urbanizzati sono in genere seminativi asciutti o, a ridosso dell'urbano, sovente incolti e degradati, mentre il prato in genere è poco rappresentato;
- d) *le valli dei corsi d'acqua minori* (a ovest del comune) sono concentrate nell'ambito collinare briantero e nell'alta pianura asciutta occidentale; pur essendo ormai in molti casi, e per lunghi tratti, corsi canalizzati e interrati, vi permangono residui d'alberature di ripa e ambiti di qualità ambientale che, insieme alle aree boscate e ai prati, possono assumere un ruolo importante di valorizzazione paesaggistica se opportunamente connessi in un disegno unitario delle aree aperte dell'intero ambito³¹; la struttura urbana è caratterizzata da un'espansione centripeta che arriva spesso a ridosso dei corsi d'acqua, andando a intaccare l'unitarietà paesaggistica dell'ambito fluviale.


Il Ptcp individua nelle unità paesaggistico – territoriali una serie di percorsi che permettono la conoscenza dei diversi paesaggi caratterizzanti della provincia di Milano (compresi gli spazi della nuova

³¹ Per i corsi d'acqua minori sono state individuate fasce di rilevanza paesaggistico – fluviale a seguito di specifiche analisi geomorfologiche, naturalistiche e paesaggistiche.

provincia brianza), in una maglia basata sui percorsi individuati in alcuni piani di settore dei parchi regionali, sulla rete degli itinerari ciclabili facenti parte del progetto “Ciclabilità in provincia di Milano”, sulle indicazioni del precedente Piano territoriale paesistico provinciale (1989)³² e sugli studi prodotti in diversi ambiti di ricerca; gli elementi considerati come matrici della rete dei percorsi sono principalmente legati a: *i*) presenza di corsi d’acqua naturali e artificiali, considerati elementi ordinatori del paesaggio provinciale; *ii*) collegamenti tra aree protette regionali e locali; *iii*) sistemi di elementi architettonico – paesaggistici che presentano una particolare capacità di caratterizzare il percorso scelto (architettura rurale, archeologia industriale, sistemi difensivi, ville signorili, nuclei di antica formazione e centri storici); *iv*) continuità degli itinerari.

I percorsi così identificati s’avvalgono di diversi tipi di strade (comunali, provinciali e rurali) e delle alzaie dei navigli; non sempre sono dunque percorribili con qualsiasi mezzo; inoltre, l’individuazione dei percorsi d’interesse paesaggistico è finalizzata all’avvio d’una serie d’iniziative per lo sviluppo turistico del territorio, che vanno dalla conservazione e restauro degli elementi storico – architettonici al recupero e valorizzazione degli ambiti paesaggistici e naturalistici di maggior pregio, fino alla riqualificazione degli ambiti fluviali.

Limbiate, quale comune di limite escluso dalle principali direttrici, è appena lambito ma non attraversato dal percorso paesaggistico rappresentato dalla strada statale dei Giovi, nonostante sul suo territorio non manchino elementi storico – architettonici che potrebbero essere valorizzati per lo sviluppo turistico dell’area.



³² Per le aree non comprese nei parchi regionali.

Legenda

Unità paesistico-territoriali (art. 29)


	Alta pianura asciutta centrale
	Alta pianura irrigua centrale
	Terrazzi antichi delle Groane e di Meda
	Valle del Seveso
	Valli minori

Ambiti territoriali della memoria storica

	Impianto manifatturiero o industriale
	Villa o parco privato storico
	Canale
	Torrente
	Strade o percorsi storici

Unità di paesaggio

Per quanto riguarda gli studi del Ptc della provincia di Monza e Brianza vengono individuati a livello generale gli obiettivi pianificatori; intanto, per indagare le caratteristiche paesaggistiche peculiari della realtà limbiatese è necessario inquadrarla nella Brianza.



Tipologie di paesaggio derivate dal Ptcp di Monza e Brianza

Il territorio limbiatese è compreso, secondo la suddivisione delle tipologie di paesaggio effettuata nel Ptcp di Monza e Brianza, tra due ambiti: la parte occidentale, poco urbanizzata, inserita nell'altopiano delle Groane mentre quella orientale, quasi del tutto urbanizzata, è riconducibile all'Ambito della pianura asciutta – Strada Comasina; le schede d'approfondimento relative a questi territori definiscono:

- altopiano delle Groane*: sono deposizioni fluvio – glaciali del Pleistocene inferiore, morfologicamente regolari, talvolta intagliate dal reticolo drenante con profonde vallecicole; il perimetro di tali ripiani terrazzati è definito da una scarpata elevata dai 10 ai 15 metri rispetto alla sottostante pianura; l'alterazione del suolo per opera del clima, delle piogge, dei venti, del gelo ha determinato lo sviluppo di un suolo profondo e argilloso, dal colore rosso – bruno per la ricchezza di ossidi di ferro, denominato 'ferretto', la cui presenza ha condizionato tanto l'attività economica quanto l'assetto ambientale perché lo si è impiegato per produrre mattoni scarnificando i terreni fino a profondità di diversi metri (le numerose fornaci stanno a testimoniare di quel fervore, oggi cessa-

to); i suoli aridi, poco produttivi, e la componente boschiva ne condizionano i caratteri paesaggistici in presenza delle ultime aree boschive e dei residui d'una vasta foresta originaria; sono boschi misti di pino silvestre e latifoglie quali farnia, castagno, betulla bianca, carpino nero, racchiudendo prati naturali con brugo e molinia, singolari aree umide (dette "foppe"), e un piccolo lago naturale; le pinete derivano da rimboschimenti operati nel XVIII secolo da Maria Teresa d'Austria, secondo la tradizione asburgica di favorire la selvicoltura quando l'agricoltura non garantiva buone produzioni; col tempo anche la pineta, trascurata o depredata nei difficili anni bellici, è regredita col subentro delle querce, essenze oggi predominanti con una tipologia che ricopre una fascia interstiziale fra le pertinenze urbane di molti comuni, allineati da nord a sud secondo un ordine a cui non sono estranee remote ragioni colonizzatrici o la disponibilità di falde acquifere meno profonde: dal lato di occidente, in successione Lazzate, Misinto, Cogliate, Ceriano Laghetto, Solaro, Cesate, Garbagnate; da quello di oriente, Lentate, Barlassina, Seveso, Cesano Maderno, Bovisio Masciago, questi ultimi più in basso dell'altopiano delle Groane, prossimi al corso del Seveso; l'altopiano è così privo d'insediamenti abitati concentrati mentre sussistono isolati episodi, anche di qualche interesse per la storia locale, di edifici colonici ottocenteschi o grossi impianti ospedalieri, come a Mombello di Limbiate sulle vestigia della Villa Crivelli, oltre alle "case di soggiorno" delle famiglie nobili milanesi quali gli Arese, gli Arconati, i Pusterla; molte di tali dimore utilizzano lo spalto dell'altopiano a mò di morfologico "sedile" scenografico; poi, nel cuore dell'altopiano si individuano vaste e obsolete zone produttive, con fabbriche che hanno segnato la storia di questi territori come l'Acna di Cesano Maderno, attiva fin dagli anni Venti per la produzione di acidi, con lavorazioni che, per la loro tossicità, furono ubicate qui, lontano dagli abitati, in parte in dismissione o tali da rigenerarsi frazionati, con altre funzioni, conservando superfici enormi;

- a. *localizzazione amministrativa e del sistema di protezione paesaggistico – ambientale*: l'ambito interessa le porzioni orientali dei comuni di Lazzate, Lentate sul Seveso, Barlassina, Misinto, Cogliate, Seveso, Cesano Maderno, Ceriano Laghetto, Bovisio Masciago, Limbiate ed è per larga parte compreso nel Parco regionale delle Groane; v'insistono inoltre altre localizzazioni di valore naturalistico, specie nell'ambito delle Groane dove sussiste un'area prioritaria di biodiversità della Rete Natura 2000 (Sic Boschi delle Groane); le aree a parco sono anche identificate come elementi di primo livello della Rer e parte delle pinete delle Groane sono anche soggette a vincolo ex D.L.gs. 490/1999, in qualità di bellezze d'insieme;
 - b. *elementi di qualificazione del paesaggio*: la copertura boschiva e la rilevante connotazione morfologica dell'altopiano delle Groane ha costituito una salda barriera all'urbanizzazione che ha perciò trovato sfogo lungo gli assi stradali laterali, specie la Comasina; è un'area relativamente ben conservata, che costituisce un'inattesa riserva ambientale nella conurbazione alto – milanese, come del resto confermano i numerosi disposti di tutela qui vigenti;
 - c. *elementi di sistema del paesaggio*: boschi di pino silvestre, praterie a brugo, fossi e vallecole interne all'altopiano; ville ed elementi colonici posti sul risalto esterno delle Groane;
 - d. *linee guida per la pianificazione*: conservazione, valorizzazione;
 - e. *indirizzi per la tutela, il recupero, la valorizzazione*: **i)** mantenere l'abito vegetale della brughiera e delle pinete con interventi di governo forestale; **ii)** conservare le zone umide relitte; **iii)** favorire il recupero e gli usi compatibili delle aree industriali dismesse; **iv)** mantenere e rafforzare l'agricoltura e l'allevamento con il pascolo bovino ed equino; **v)** valorizzare l'area verde delle Groane e della brughiera come polmone ricreativo ed ecologico delle circostanti aree urbanizzate; **vi)** attivare possibili percorsi di fruizione paesaggistica e corridoi di salvaguardia ecologica di connessione fra il Parco delle Groane a ovest e il Parco della Brughiera briantea a est;
- b) *pianura asciutta – ambito Comasina*: nell'insieme della pianura asciutta forma l'impalcatura occidentale, distinta dalla tipologia limitrofa (terrazzo delle Groane) per la diversa configurazione morfologica; l'urbanizzazione lineare non s'è strutturata, anche nel passato, su un solo asse stradale ma su una pluralità di percorsi, alcuni naturali (il torrente Seveso, attorno al quale si sono in-

sediate precocemente unità produttive), altri artificiali come le due strade parallele al corso d'acqua che hanno strutturato i nuclei storici (Varedo, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Seveso), la loro variante Comasina (realizzata negli anni '50, tangenzialmente agli abitati sul lato occidentale e, in una prima fase, da Milano a Mombello in periodo napoleonico), la ferrovia per Erba/Asso (1879) e, in tempi più recenti, la superstrada Milano – Lentate sul Seveso; il precoce orientamento insediativo dell'area è colto già dagli osservatori della prima metà del Novecento (*"vie nuove o rinnovate per Cesano e da Bovisio, fiancheggiate da abitazioni e da botteghe di artigiani, che paiono villette e che rivelano, se non proprio la ricchezza, e non tutte l'agiatezza, certo un benessere diffuso in ogni classe"* (C. Agrati, 1932); qui i nuclei storici hanno caratteri fondativi comuni: concentrazione di alcune corti rurali negli incroci fra le direttrici nord/sud e i perpendicolari percorsi est/ovest, con un tessuto edilizio negli anni recenti quasi dovunque sostituito con complessi residenziali cooperativi o d'imprenditoria privata, e con volumi assai maggiori per l'innalzamento dei valori immobiliari, edilizia multipiano talvolta a filo strada o nei lotti liberati, con spazi a uso pubblico; restano comunque anche episodi di corti, interne ai centri storici, frazionate e variamente ristrutturate in singole unità residenziali senza attenzione all'unitarietà del corpo di fabbrica; in alcuni casi si tratta di riusi di tipo artigianale o residenziale per ceti marginali ed extracomunitari, in altri casi la corte da spazio popolare è divenuta esclusivo spazio privato, con alloggi accuratamente riqualificati per una utenza medio/alta a cui non sfugge il fascino della tradizione, pur rivisitato in chiave e con i comfort moderni; nelle cerchie esterne di completamento edilizio prevale, qui come altrove, il classico tessuto misto residenziale/produttivo, largamente sedimentato nella Brianza centrale degli anni '70 e '80, già soggetto a parziali sostituzioni con attività terziarie o commerciali specializzate; ancora più esterne, le lottizzazioni residenziali a bassa densità nel tipo del villino o della palazzina plurifamiliare, dotate d'una minima applicazione di standard nell'arredo degli spazi pubblici; del tutto particolare l'urbanizzazione commerciale lungo la Comasina (ex S.S. 35 dei Giovi), fra Varedo e Lentate sul Seveso, considerabile dagli anni '60 come modello guida per tutte le successive strade – mercato: vi si schierano ancora i grossi contenitori dei mobilifici, in origine motivati dall'effetto cinematografico della rotabile, ora utilizzati solo per piccole parti o, in altri casi, riconvertiti ad altri usi (concessionarie d'auto, supermercati, spacci all'ingrosso); la contaminazione edilizia produce un paesaggio urbano minuto, fatto d'accumulazioni progressive nel tempo, enfatizzato dalla reclamistica pubblicitaria o dal rinnovo modernista di alcuni fronti di fabbrica; da segnalare infine i complessi vetero – industriali in dismissione (Varedo, Meda) che compongono un'ulteriore sfaccettatura d'un paesaggio in metamorfosi;


- a. *localizzazione amministrativa e del sistema di protezione paesaggistico – ambientale*: l'ambito interessa alcune porzioni, con i rispettivi capoluoghi, dei comuni di Lentate sul Seveso, Meda, Barlassina, Seveso, Cesano Maderno, Bovisio Masciago, Limbiate, Varedo.


Assunti questi due quadri di riferimento, è importante individuare sul territorio di Limbiate quali elementi caratterizzanti del proprio paesaggio presentino una valenza tanto elevata da entrare nel sistema sovralocale della rete paesaggistica attraverso l'analisi delle tavole prodotte nel Ptcp: di seguito, a tal fine, si riporta l'elenco dei beni storico – architettonici presenti nell'ambito comunale, codificati secondo una classificazione tipologica.

Tra essi troviamo ville, chiese, parchi storici e dotazioni cittadine per la collettività, che costituiscono la memoria storica locale concorrendo, insieme agli elementi naturali di pregio (tra cui spiccano corsi d'acqua, orli di terrazzo tra altopiano e pianura, siepi e filari, ecc.), alla costruzione della Tavola 3° del Ptcp di Monza e Brianza, che individua gli ambiti, i sistemi e gli elementi di rilevanza paesaggistica.

Nel caso di Limbiate le tracce storiche sembrano quasi esclusivamente concentrate nei tre nuclei storici presenti nel capoluogo, a Mombello e a Pinzano.


LIMBIATE	VILLA MELLA BAZZERO ARBORIO	C	C1	Frp
LIMBIATE	VILLA MARELLI CAPONAGO LATTUADA	C	C1	Frp
LIMBIATE	VILLA MEDOLAGO	C	C1	Frp
LIMBIATE	VILLA BOSISIO CASTIGLIONI CAVRIANI RASINI	C	C1	Frp
LIMBIATE	VILLA CRIVELLI, PUSTERLA	C	C1	Frp
LIMBIATE	VILLA	C	C1	Frp
LIMBIATE	VILLA ZUCCOLI	C	C1	Frp
LIMBIATE	CASE DI RINGHIERA	C	C2	AcI
LIMBIATE	PALAZZO	C	C2	AcI
LIMBIATE	PALAZZINA RAZIONALISTA	C	C2	AcI
LIMBIATE	VILLA E PARCO RASINI MEDOLAGO MARTINENGO	C	C4	Frp
LIMBIATE	PARCO DI VILLA BAZZERO MATTEI ARBORIO MELLA (ORA COMUNALE)	C	C4	Frp
LIMBIATE	GIARDINO DI VILLA CAPONAGO MARELLI	C	C4	Frp
LIMBIATE	PARCO DI VILLA PUSTERLA ARCONATI CRIVELLI (OSPEDALE PSICHIATRICO MOMBELLO)	C	C4	Frp
LIMBIATE	CHIESA DI S. GIORGIO	R	R1	Rel
LIMBIATE	CHIESA COLLEGIATA	R	R1	Rel
LIMBIATE	CHIESA DI S. GIORGIO	R	R1	Rel
LIMBIATE	CHIESA DI S. GIUSEPPE ARTIGIANO	R	R1	Rel
LIMBIATE	CHIESA DI S. AMBROGIO	R	R1	Rel
LIMBIATE	CHIESA DEI SS. COSMA E DAMIANO	R	R1	Rel
LIMBIATE	ORATORIO DI S. FRANCESCO - CHIESA DI PAOLINA BONAPARTE	R	R3	Rel
LIMBIATE	CASCINA	RU	RU1	Agr
LIMBIATE	CASCINA	RU	RU1	Agr
LIMBIATE	MUNICIPIO	S	S1	Amm
LIMBIATE	SCUOLA ELEMENTARE "UMBERTO DI SAVOIA"	S	S2	AcI
LIMBIATE	OSPEDALE PSICHIATRICO - PADIGLIONE UFFICI	S	S3	AcI
LIMBIATE	OSPEDALE ANTONINI	S	S3	AcI
LIMBIATE	CIMITERO	S	S5	AcI
LIMBIATE	CIMITERO DETTO "IL MONUMETALINO"	S	S5	AcI
LIMBIATE	SEDE COOPERATIVA DI CONSUMO	S	S16	
LIMBIATE	CENTRO STORICO	U	U1	Amm
LIMBIATE	CENTRO STORICO PINZANO	U	U1	Amm






Tav. 3a – Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica

Nonostante la presenza di molte bellezze individue, Limbiate è comunque inserito in un contesto paesaggistico degradato: ciò è riscontrabile dalla Tavola 4 in cui vengono individuati il torrente Garbogera che, in prossimità dell'abitato di Limbiate, è stato sotterrato e viene considerato corso d'acqua altamente inquinato; il centro commerciale quale elemento di barriera per la continuità ambientale, e infine l'area delle cave a sud di Pinzano, soggetta a un piano di recupero poiché altamente degradata.




Ambiti, sistemi ed elementi di degrado e compromissione paesaggistica

A una scala più ampia, nell'ottica d'un progetto di tutela e valorizzazione del paesaggio provinciale, Limbiate si trova in posizione strategica per il collegamento ecologico tra il corridoio Lura – Groane e il Plis Grugnotorto Villoresi: con tale operazione vengono messi in rete gli ambiti di rilevanza naturalistica del nord/Milano attraverso la creazione d'un corridoio trasversale parallelo al tracciato autostradale di Pedemontana e previsto come opera compensativa: com'è facilmente riscontrabile nelle tavole 2 e 6a, la costruzione del parco commerciale a cavallo tra Limbiate e Mombello ha interrotto tale corridoio, facendo spostare l'attenzione altrove.



Elementi di caratterizzazione ecologica del territorio



Progetto di tutela e di valorizzazione del paesaggio

4.5. Fattori d'interesse nella Variante generale del Piano territoriale di coordinamento del Parco regionale delle Groane

La Variante generale del Piano territoriale di coordinamento del Parco regionale delle Groane³³ presenta un'interessante analisi dei paesaggi come considerazione sintetica degli aspetti geografici (morfologici), estetici e percettivi, ecologici e storico – culturali che caratterizzano i principali tratti paesaggistici del Parco; l'elaborazione ha avuto luogo tramite i due elaborati cartografici: **a)** della carta di restituzione degli elementi descrittivi del paesaggio esistente; **b)** della carta di classificazione sintetica delle interazioni paesaggistiche constatate, espressiva d'un giudizio di *sensibilità paesaggistica* mediante il trattamento statistico multivariato degli indicatori derivati dalla carta degli elementi descrittivi del paesaggio.

Per la lettura sistemica dei fattori analitici (individuando le principali peculiarità, criticità e pressioni esistenti sul sistema paesaggistico ambientale) è stato adottato il modello valori/disvalori/rischi³⁴, assumendo che gli elementi conoscitivi per l'identificazione dei "bacini di sensibilità paesaggistica" possano essere trattati attraverso analisi multivariate per l'ottenimento: i) della "descrizione" di tutte le n componenti fisiche, insediative e culturali che caratterizzano il sistema paesaggistico d'indagine; ii) della "desunzione" degli elementi di rischio, distinguendo quelli derivanti da contingenze naturali rispetto a quelli dipendenti dall'attività umana assumibili, questi ultimi, come fattori di possibile inter-

³³ La Variante generale del Ptc del Parco regionale è stata adottata con delibera dell'assemblea dei sindaci 20 maggio 2009, n. 16, accompagnata dalle controdeduzioni alle osservazioni pervenute (delibera dell'assemblea dei sindaci 27 novembre 2009, n. 28); attualmente è in fase istruttoria per l'approvazione da parte della Giunta regionale lombarda.


³⁴ *Valori* (propensioni e prerogative positive), *disvalori* (inattitudini e specificità negative), *rischi* (incertezze e limiti d'uso delle risorse); cfr. di Paolillo, 2000, "Una modalità descrittivo – classificatoria di individuazione dei bacini di intensità problematica ambientale alla scala regionale", pp. 103-153, e "L'estrazione dei bacini di intensità problematica ambientale in Bergamasca e Bresciana", pp. 287-447, ambedue in Paolillo, P. L. (a cura di), 2000, *Terre lombarde. Studi per un ecoprogramma in aree bergamasche e bresciane*, Giuffrè, Milano.

ferenza e/o compromissione gravanti sul sistema; iii) della “*identificazione*” degli isospazi a omogeneo grado di “*sensibilità*” paesaggistica.

In sintesi, il giudizio di *sensibilità* ottenuto rappresenta l’espressione d’un valore paesaggistico multi-dimensionale, fondato: x) sulla persistenza dei caratteri territoriali rispetto alla situazione originale, y) sul radicamento delle connotazioni morfologiche e culturali primigenie, attestando l’intervento dei fattori fisico – naturali e della matrice antropico – culturale stratificatasi negli insediamenti e infrastrutture storicamente rilevanti, z) nonché sulla tipicità/espressività del paesaggio individuato o, in buona sostanza, sulla conservazione della sua “ipotetica” qualità rappresentativa, dettata dalla complessità e diversità paesaggistica (visivo – percettiva).

L’insieme delle classificazioni assunte rappresenta pertanto una ricomposizione del sistema: i) dei *valori*, elementi di rilevanza e sensibilità storico – paesaggistica caratterizzanti del contesto paesaggistico – ambientale; ii) dei *disvalori*, specificità negative, elementi d’alterazione, degrado e trasformazione del sistema paesaggistico – ambientale che incidono negativamente sulla sua percezione; iii) dei *rischi*, fattori e processi di potenziale compromissione e instabilità territoriale.

È stata così individuata una “*graduazione della sensibilità*” dei bacini del Parco nei confronti del sostentimento delle trasformazioni naturali e antropiche, in maniera che le politiche di protezione e valorizzazione possano giovare di un quadro spaziale finalizzato all’orientamento delle scelte e alla definizione delle priorità, attraverso il seguente percorso:



L’applicazione di tale modello ha fatto riconoscere all’interno del Parco regionale delle Groane tre macro – categorie paesaggistiche: i) gli elementi di rilevanza, ii) gli elementi d’instabilità, iii) i fattori di precarietà; ma vediamo in dettaglio nella tabella successiva.

Carta della sensibilità paesaggistica: macroindicatori e fattori analitici assumibili

RILEVANZA (Valori) – elementi di rilevanza del contesto storico – paesaggistico

a. Rilevanze del sistema storico – antropico

Presenza di tipologie rilevanti dal punto di vista storico, beni storico – artistico – culturali, memorie storiche, archeologie industriali (fornaci), canali; elementi di persistenza dei caratteri agricoli (tracce della maglia poderale, etc...) e testimonianze dell’interazione ambiente – uomo, rappresentative dell’identità culturale del luogo.

b. Rilevanze morfologico – strutturali del paesaggio

Presenza di beni ambientali e ambiti di particolare valore naturalistico e/o paesaggistico, reticolo idrico (principale e minore), elementi geomorfologici, strutture fisico – naturali presenti sul territorio come fattori

	che contribuiscono alla complessità e diversità paesaggistica dal punto di vista visivo – percettivo. Estrazione degli usi del suolo di rilevanza vegetazionale, delle siepi e delle alberature, delle unità pedologiche di maggior rilevanza paesaggistica.
c. <i>Struttura del sistema vincolistico</i>	Analisi dei vincoli in atto e del loro livello di cogenza, per la salvaguardia dei paesaggi naturali e delle bellezze individue e d'insieme, con particolare attenzione alle fasce di tutela fluviale (fasce fluviali di rilevanza paesaggistica, rispetto dei 150 metri, etc...)
INSTABILITÀ (Disvalori) – elementi di alterazione, degrado e trasformazione degli elementi territoriali	
d. <i>Qualità percettiva</i>	Elementi d'interferenza sulla percezione visiva (strade, costruito, elettrodotti, tralicci, pali, etc...) e corrispondenti fasce di interferenza percettiva.
e. <i>Attività antropiche di alterazione e pressione sull'integrità paesaggistica</i>	Considerazione delle attività antropiche esercitanti pressioni dal punto di vista dell'integrità paesaggistica, di carattere lieve (servizi pubblici, impianti sportivi quali campi da golf, motocross, piste, etc...) fino alle attività di escavazione e movimenti di terra; unità di paesaggio dalla morfologia fortemente alterata e, in genere, tutti gli ambiti i cui caratteri morfologici e fisici dei terreni siano stati fortemente alterati e modificati dall'intervento antropico (anche discariche, etc...), comprendendo nella categoria tutti gli episodi urbanizzativi di carattere rado e puntiforme.
PRECARIETÀ (Rischio) – processi e contingenze antropiche e naturali generanti situazioni di rischio per la conservazione dei beni storico – paesaggistici.	
f. <i>contingenze antropiche generanti rischi di inquinamento e abbandono</i>	Aree generanti pressioni sul sistema paesaggistico – ambientale dal punto di vista del potenziale grado di compromissione della qualità per processi d'inquinamento, quali comparti produttivi a rischio d'incidente rilevante (e corrispondenti fasce di impatto), nonché la presenza di aree contaminate necessitanti di bonifica e di elementi che evidenziano processi di abbandono e mancato presidio ambientale (aree dismesse)
g. <i>contingenze naturali legate alla presenza di rischi di carattere idro – geologico</i>	Esposizione a fattori di rischio naturale in grado di generare situazioni di compromissione del patrimonio paesaggistico esistente, comprendendo anche le situazioni di degrado e abbandono degli spari naturali quali incolti, aree degradate, etc...
h. <i>insularizzazione territoriale</i>	Interferenza antropica sulle funzionalità e sensibilità paesaggistiche presenti, generando elevati livelli di decontestualizzazione e spesso compromissione delle risorse paesaggistiche esistenti
i. <i>intensità della conduzione agricola in relazione agli assetti locali esistenti</i>	Grado di estensivizzazione delle pratiche agricole esistenti e conseguente grado di banalizzazione dell'agro – ecosistema

Il risultato di tale analisi ha portato alla realizzazione della Carta del paesaggio, che suddivide l'ambito del parco nelle seguenti 6 classi di sensibilità paesaggistica.

Classe	Descrizione
--------	-------------

Ambiti della rilevanza paesaggistico – ambientale	
--	--

Elevata sensibilità paesaggistica del territorio	
---	--

Ambiti della tutela e del mantenimento dell'integrità fisico – ambientale	
--	--

- | | |
|---|--|
| 6 | Bacini a elevata rilevanza del contesto paesaggistico – ambientale, caratterizzati dalla presenza di molteplici fattori di qualità vegetazionale (ampi boschi a densità medio – alta delle essenze arboree e a elevata funzionalità ecologica) che morfologico – strutturali, caratterizzati da un basso grado di alterazione dei caratteri morfologici e fisici dei terreni, sui quali insistono molteplici vincoli di tutela ad alto valore coercitivo a salvaguardia delle peculiarità presenti, per i quali si |
|---|--|

rende necessario preservare l'integrità degli assetti ambientali presenti, evitando processi di frammentazione di tali ambienti, onde preservare le funzionalità ecologico - ambientali presenti.

Alta sensibilità paesaggistica del territorio

Ambiti di valorizzazione e potenziamento naturalistico di secondo livello, anche di carattere ecotonale di transizione tra ambiti naturali e agro - ecosistema, all'interno dei quali preservare e incrementare il valore di connettività ambientale tra i differenti ambienti caratterizzanti il territorio a parco.

5 Bacini di particolare rilevanza naturalistica e paesaggistica del contesto ambientale, caratterizzati dalla presenza di peculiarità e specificità stroico - naturalistiche, alta integrità dei caratteri fisico - morfologici e bassi valori di interferenza antropica, nello specifico fasce boscate e ambiti di vegetazione naturale di medio - ampia estensione, legati prevalentemente al sistema idrico esistente (anche minore), di carattere prevalentemente lineare, all'interno delle quali sono state preservati i principali caratteri morfologico - strutturali lineari del terreno, tutelate (o da tutelare) con appositi vincoli di salvaguardia e/o fasce di rispetto, di importante funzione connettiva ambientale e ecotonale di transizione con l'agro - ecosistema; nonché bellezze individue e beni paesaggistici circoscritti (quali architetture civili, ville, giardini e parchi) di rilevante valore storico - culturale, inseriti prevalentemente in contesti più ampi di pregio ambientale, poco o per nulla interferiti da elementi di disvalore percettivo, assoggettabili a vincoli di tutela e salvaguardia delle bellezze individue presenti, in qualità di zone di interesse storico - ambientale.

Medio - Alta sensibilità paesaggistica del territorio

Ambiti di salvaguardia e valorizzazione delle rilevanze storico - paesaggistiche presenti, nonché di potenziamento naturalistico di primo livello, a supporto della fruibilità e della percezione degli ambiti di maggiore rilevanza.

4 Bacini a media e medio - alta rilevanza del contesto paesaggistico - ambientale del caratterizzati da una moderata presenza di sensibilità fisico - paesaggistiche, spesso posti a corona di ambiti di maggiore rilevanza paesaggistica, e da possibilità vedutistiche di medio - alta qualità, prevalentemente comparti agricoli e spazi verdi di media ampiezza a maggior caratterizzazione/valenza storica (rete irrigua di interesse storico, giardini e parchi) e paesaggistico - ambientale (frutture e colture arboree), nonché ambiti di maggior interesse naturalistico, tuttavia di media ampiezza che risentono di processi di insularizzazione incidenti sulla stabilità degli ecosistemi, su cui spesso insistono vincoli idrogeologici o tutele minori di differente natura in grado di garantire stabilità agli usi in essere.

Ambiti della precarietà paesaggistico - ambientale

Media sensibilità paesaggistica del territorio

Ambiti di possibile riqualificazione agricola attraverso interventi di carattere ambientale e pratiche di conduzione eco - sostenibili (estensivizzazione delle pratiche, ripristino ambientale, introduzione di elementi lineari quali siepi e filari), di riduzione delle interferenze antropiche e di valorizzazione/recupero delle preesistenze paesaggistiche esistenti.

3 Bacini a moderata precarietà paesaggistico - ambientale dettata da i) alta intensità di conduzione dei suoli e/o medio grado di alterazione dei caratteri fisico - morfologici originari, ii) assenza di rilevanze paesaggistico - ambientali e conseguentemente bassi valori di resistività allo sviluppo antropico, anche in assenza di vincoli atti a garantire la stabilità degli usi, iii) fenomeni di decontestualizzazione dei beni storico - paesaggistici presenti, legati prevalentemente alla matrice antropica (cascine, canali, etc.) dovuti a fenomeni di interferenza antropica, iv) buoni valori complessivi di integrità territoriale. Rientrano in tale classe: i) ampi comparti agricoli che presentano un medio grado di alterazione dei suoli tipico della conduzione intensiva (o per sistemazioni di carattere leggero dei suoli) e un paesaggio caratteristico dell'agro - ecosistema, tuttavia caratterizzati da buoni valori di integrità e bassa insularizzazione del contesto paesaggistico di inserimento, per cui rappresentano ambiti di media qualità percettiva verso elementi di maggiore rilevanza presenti nell'intorno, ii) ambiti in cui si riscontrano beni legati alla matrice antropica di valore storico - culturale, tuttavia decontestualizzati e interferiti dalla componente urbanizzativa.

Medio - bassa sensibilità paesaggistica del territorio

Ambiti della mitigazione e compensazione paesaggistico - ambientale, sia di riconversione degli assetti produttivi per configurare usi naturali di presidio ambientale, che di regolamentazione della trasformazione antropica, in mancanza di alternative meno sostenibili e solo se di basso impatto a completamento di funzioni già esistenti, ove non si riscontrino presistenze storico - paesaggistiche costituenti elementi di tutela e salvaguardia.

2 Bacini a forte precarietà paesaggistico - ambientale per i valori di elevata residualità, interferenza e parziale dequalificazione della qualità percettiva, caratterizzati da medie e medio - bassi valori di rilevanza (anche per la presenza di incolti e

aree agricole abbandonate) e fortemente interferiti e insularizzati dallo sviluppo antropico, prevalentemente di carattere residenziale e infrastrutturale, soggetti pertanto a spinte trasformative di carattere urbanizzativo che devono essere opportunamente regolamentate (in assenza di specifici vincoli di tutela) per evitare un utilizzo indiscriminato delle risorse ambientali, con un conseguente abbassamento o annullamento delle peculiarità paesaggistiche ambientali presenti. Rientrano in questa classe i) gli ambiti a medio e medio – alta vocazione naturalistico – ambientale per la presenza di sensibilità fisico – paesaggistiche sul territorio ad alto rischio di compromissione per le spinte urbanizzative esistenti, ii) gli ambiti dell'agro – ecosistema fortemente insularizzati e con alti valori di impedenza di conduzione per i processi di frammentazione e insularizzazione, iii) gli ambiti di transizione tra urbanizzato e ambiti extra – urbani, compresi gli episodi urbanizzativi di natura puntiforme e dispersiva che rappresentano elementi di dequalificazione sia dal punto di vista del disturbo percettivo che della compromissione delle risorse naturali presenti.

Ambiti del disvalore paesaggistico – ambientale

Bassa sensibilità paesaggistica del territorio

Ambiti della trasformazione per completamento delle attività insediate e del risanamento e della riqualificazione ambientale, al fine di configurare usi naturali di presidio dei suoli, ove si riscontrino situazioni a elevata precarietà ambientale.

- 1 Bacini a elevata instabilità e vulnerabilità dal punto di vista paesaggistico – ambientale, fortemente interferiti e insularizzati dallo sviluppo antropico, alterati (in seguito a episodi di escavazione) o in stato di compromissione avanzata a causa della presenza di funzioni antropiche non armonizzabili con il contesto di inserimento, fenomeni di abbandono, degrado e possibile contaminazione dei suoli per la presenza di contingenze di rischio antropico, o interessati dalla vicinanza a elementi di elevato disvalore percettivo, sovente stabilimenti industriali o strutture a elevato ingombro volumetrico.

Nel comune di Limbiate non sono riscontrabili celle a elevata sensibilità paesaggistica, che invece troviamo nelle aree dei Sic; alta e medio – alta sensibilità, invece, è presente nelle principali aree boscate; media sensibilità è attribuita alle aree di frangia al confine con l'edificato e alle aree agricole più estese, mentre medio – bassa e bassa sensibilità appare individuabile soprattutto in aree particolarmente circoscritte, corrispondenti ad attività inconciliabili col parco, come le industrie (l'area più ampia, corrispondente a tale gruppo, si trova a nord del comune verso Ceriano Laghetto, dove l'influenza industriale è particolarmente forte).


4.6. Ulteriori strumenti settoriali del Parco regionale delle Groane

Inoltre, il comune di Limbiate è anche coinvolto dal Piano di settore delle fornaci del Parco regionale delle Groane: dopo l'approvazione, da parte di Regione Lombardia, della Variante generale al Ptc del Parco con deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2004, n. 7/18476 (Burl 31 agosto 2004), gli artt. 8 e 36 delle corrispondenti norme tecniche attuative hanno previsto l'obbligo d'adeguamento del previgente Piano di settore fornaci (Psfo) entro un anno dalla data d'entrata in vigore del provvedimento³⁵, e la corrispondente Variante d'adeguamento è stata approvata dall'Assemblea consortile con deliberazione n. 9/2007.

³⁵ Art. 36 – Zona fornaci (Variante generale del Ptc del Parco):

“1. La zona è destinata al recupero urbanistico e ambientale delle fornaci delle Groane, alla salvaguardia delle testimonianze di archeologia industriale laddove esistenti, al fine di attivare nuove funzioni più coerenti con il parco, comunque compatibili con la tutela dei valori storico – testimoniali di questo peculiare sistema produttivo della tradizione locale. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella seconda parte del DLgs 42/2004.

2. La zona è soggetta a piano di recupero secondo le modalità stabilite dal Piano di Settore Fornaci. Il Piano di Settore Fornaci stabilisce gli ambiti minimi soggetti a piano di recupero; le destinazioni d'uso ammesse per ogni ambito; gli edifici da restaurare, quali testimonianze di archeologia industriale laddove esistenti e gli elementi e manufatti di valore storico – testimoniale da salvaguardare; i manufatti privi di valenze storiche – architettoniche e le superfetazioni da demolire. Le funzioni ammesse sono quelle residenziali, artigianali, agricole e terziarie, con esclusione delle destinazioni commerciali e artigianali di media e grande struttura. L'edificabilità massima ammissibile è pari all'esistente al momento di approvazione delle presenti norme, individuata sulla base del catasto storico o altro documento probatorio analogo e computata con esclusione delle superfetazioni aggiunte ai corpi originari. Sono da mantenere le altezze esistenti con esclusione dei camini e volumi tecnici. In assenza di piano di recupero



Classi di sensibilita' paesaggistica

 1- Bassa sensibilita' paesistica del territorio	 4- Medio/Alta sensibilita' paesistica del territorio
 2- Medio/Bassa sensibilita' paesistica del territorio	 5- Alta sensibilita' paesistica del territorio
 3- Media sensibilita' paesistica del territorio	 6- Elevata sensibilita' paesistica del territorio

Carta del paesaggio (Fonte: Paolillo, 2010³⁶)

di cui al c. 2, gli interventi ammessi sono quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo.

3. Ogni intervento deve comunque tendere a salvaguardare gli elementi morfologici del preesistente insediamento, con particolare riguardo, dove esistenti, al forno Hoffmann, alle gambette, alle vecchie capriate in legno, alle ciminiere in mattoni.

4. Nella zona si applicano le norme generali di cui al Titolo II. All'interno delle aree di pertinenza degli edifici sono ammessi: le tradizionali utilizzazioni dei cortili e degli spazi aperti, secondo gli usi locali; lo stoccaggio e la movimentazione dei mezzi, dei prodotti e dei materiali. La recinzione dei terreni è ammessa nei limiti dell'art. 21, e non può estendersi fuori dalla zona e dalla eventuale zona a verde privato vincolato e parco attrezzato adiacente.

5. Il Piano di settore Fornaci – PSFO, vigente alla data in entrata in vigore della presente variante generale, deve essere adeguato alle norme del presente articolo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente variante generale, ed è soggetto alle procedure di cui al precedente art. 8, commi 1, 2 e 3. Non sono soggetti alle procedure previste dal Piano di settore Fornaci gli interventi previsti dall'art. 25, 1° c.”.

³⁶ Paolillo P.L., ed., *La Variante generale 2010 al Piano territoriale di coordinamento del Parco regionale delle Groane*, Maggioli, Rimini (con Cd).

Nello specifico sul territorio di Limbiate il Psfo³⁷ individua alcune fornaci, una delle quali ancora in uso ma nessuna indicata d'interesse architettonico, come segue:

Denominazione	Comune	Descrizione	Lotto fondiario indicativo	Slp esistente indicativa
Fornace Aliberti o del Laghettone	Limbiate Bovisio Cesano	Fornace in disuso, con attività diverse insediate al suo interno e frazionamenti d'alcune parti rispetto al complesso principale; di fronte all'oasi di Cesano, si presta per interventi armonici con l'oasi; va tenuto conto della giacitura su più comuni, i quali propenderebbero per una traslazione delle volumetrie più a sud possibile; sono presenti un trotter e un galoppatoio di recente abbandonati, che potrebbero diventare aree ricreative del parco.	46.810	8.816
Fornace Faccioli	Limbiate	Grande fornace in abbandono, prospiciente l'ex strada statale Bustese in situazione, quindi, privilegiata per un recupero di qualità e di discreta accessibilità; si presta a una completa integrazione con la riqualificazione ambientale dei terreni circostanti, appartenenti alla stessa proprietà.	61.536	13.356
Produzione Commercio Laterizi - PCL	Limbiate	È il complesso più grande ed è anche l'unica fornace operativa nel parco; il Psfo ne consente la prosecuzione d'attività ma, qualora dovesse cessare la produzione laterizia, si renderebbe necessaria la ristrutturazione urbanistica in base al Psfo.	81.031	19.123
Fornace Carotta	Limbiate Solaro	Fornace frammentata in più usi artigianali, al centro del corridoio ambientale che collega i due Sic del Parco, in una situazione di estrema vulnerabilità ambientale; negli anni scorsi fu occupata da un'attività di rifiuti, che diede luogo a diversi provvedimenti amministrativi e giudiziari per gli abusi commessi; si rende necessario un recupero e una riqualificazione, anche a brani, considerata la frammentazione fondiaria.	21.208	9.120
Fornace di Pinzano	Limbiate	Fornace di notevoli dimensioni, da molti anni trasformata in depositi e attività varie; la proprietà non manifesta peculiare interesse alla modifica dell'attuale assetto.	50.640	7.915

³⁷ Il Psfo prevede il prioritario ricorso all'istituto del Programma integrato d'intervento ex Lr. 12/2005, in cui l'attività propositiva edilizia e urbanistica è incentrata sull'integrazione con le funzioni di riqualificazione urbana e ambientale individuando standard qualitativi che integrano (pur senza sostituirli) le dotazioni obbligatorie di servizi degli strumenti urbanistici generali; nel caso del parco di cintura metropolitana delle Groane, attraverso tale istituto si ritiene di avviare un modello di compartecipazione privata alla gestione del bene pubblico, rappresentato dalla conservazione in perpetuo del territorio protetto e della sua biodiversità, in ossequio alla convenzione di Rio; l'operatore viene così chiamato a occuparsi anche dell'area verde che circonda l'intervento con opere di miglioramento naturalistico e forestale, rispondendo così anche alla domanda di forestazione urbana massiccia che la recente sottoscrizione dell'accordo di Kyoto sulla riduzione dei gas serra obbligherà a realizzare nei prossimi anni; nel Psfo viene altresì assunto un criterio di calcolo costruito per soglie dimensionali e distinto per categorie d'interventi, colla massima edificabilità ammissibile pari a quella esistente (ex art. 36 del Ptc del parco).